

## **Direttiva n. 8 (2023)**

### **Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

16 novembre 2023

---

#### **A. Basi legali**

- 1 Legislazione cantonale
  - articolo 29 [Cost./TI](#)
  - articoli 10, 30, 44-50, 53, 56, 59, 65-66, 77, 79, 83 e 130 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici ([LEDP](#))
  - articoli 9 e 29-35 del regolamento del 5 giugno 2019 sull'esercizio dei diritti politici ([REDP](#))

#### **B. Principio**

- 2 La legge prescrive il deposito della candidatura per partecipare a un'elezione. Chi non ha seguito la procedura di presentazione della candidatura non può essere eletto (art. 44 cpv. 1 LEDP).
- 3 Per ogni elezione, anche se contemporanea, deve essere presentata una proposta di lista distinta. Il gruppo politico che intende concorrere all'elezione sia del Consiglio comunale, sia del Municipio deve depositare due proposte di lista separate: una per ciascuna autorità da eleggere.
- 4 La raccolta delle firme dei proponenti può avere inizio dal momento della pubblicazione del decreto di convocazione all'albo comunale.

#### **C. Termine**

- 5 Il Consiglio di Stato stabilisce il termine di presentazione delle proposte di lista nelle *elezioni comunali con il sistema proporzionale*: elezione del Consiglio comunale e del Municipio e elezioni complementari comunali di due o più membri del Consiglio comunale o del Municipio (art. 29 cpv. 1 REDP).

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

- 6 Il Municipio stabilisce il termine di presentazione delle proposte di candidatura nelle *elezioni comunali con il sistema maggioritario*: elezione complementare del sindaco o di un membro del Consiglio comunale o del Municipio (art. 29 cpv. 1 REDP).
- 7 Nel caso di *elezione del sindaco* dopo il rinnovo del Municipio il termine di presentazione delle proposte di candidatura è stabilito dalla legge:
  - se ha avuto luogo l'elezione del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del giovedì successivo all'elezione del Municipio (art. 83 cpv. 2 LEDP);
  - se l'elezione del Municipio è avvenuta in forma tacita, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla pubblicazione del nome degli eletti (art. 83 cpv. 3 LEDP).
- 8 Quando il termine di deposito non è stabilito dalla legge (paragrafo n. 7), l'autorità lo fissa in modo che cada in un lunedì tra l'ottavo e il dodicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione (art. 29 cpv. 2 REDP). Il Municipio ha una certa flessibilità nel fissare il termine di deposito. Esso può da un lato tenere conto del calendario (festività, vacanze scolastiche) e delle attività di preparazione dell'elezione e dall'altro lato fissare un termine più ravvicinato quando la preparazione del materiale di voto è meno impegnativa (per esempio nel caso di Comuni che non devono stampare il materiale in grandi quantità).
- 9 Tutti i documenti devono pervenire alla cancelleria comunale entro il termine di scadenza.
- 10 È possibile inviare al Comune la documentazione (o parte di essa) per posta: in tale caso il mittente si assume il rischio e la responsabilità di un eventuale recapito tardivo dell'invio. Consegne tardive, anche se dovute a disfunzioni di terzi (per esempio del servizio postale), non possono essere considerate tempestive, anche se l'invio è stato impostato entro i termini (art. 130 cpv. 2 LEDP).

**D. Luogo di deposito**

- 11 Le proposte di lista e di candidatura devono essere depositate nella cancelleria comunale (art. 29 cpv. 1 REDP).
- 12 La cancelleria comunale rilascia una dichiarazione con numero progressivo attestante la data e l'ora del deposito (art. 48 cpv. 2 LEDP) e rilascia la ricevuta del deposito della cauzione. La dichiarazione indica la documentazione mancante all'atto del deposito (art. 30 REDP). Questo permette di fornire ai proponenti una prima informazione sulla documentazione che questi devono ancora raccogliere. Si tratta di una verifica sommaria; resta evidentemente riservato un esame più approfondito della documentazione da parte dell'autorità comunale.

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

- 13 Non è necessaria la presenza del rappresentante all'atto di deposito delle proposte di lista o di candidatura. In tale caso i documenti attestanti il deposito della proposta e della cauzione sono consegnati a chi compie tali atti in sua sostituzione.

**E. Indicazione dell'elezione**

- 14 La proposta di lista deve indicare in modo chiaro ed esplicito a quale elezione si riferisce (art. 44 cpv. 1 LEDP). La mancanza di tale indicazione ne comporta lo stralcio.

**F. Denominazione della lista**

- 15 Nelle elezioni con il *sistema proporzionale* ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre liste (art. 44 cpv. 2 LEDP). È opportuno che i proponenti, oltre alla denominazione completa, depositino anche una sigla o un'abbreviazione da riportare sulla scheda di voto.
- 16 Nelle elezioni con il *sistema maggioritario* l'indicazione della denominazione e della sigla è facoltativa (art. 44 cpv. 3 LEDP).
- 17 Non è possibile usare la denominazione di un partito cantonale o federale contro la sua volontà, nemmeno se quel partito non è presente nel Comune (art. 44 cpv. 1 LEDP). L'uso improprio di una denominazione di un partito potrebbe trarre in inganno l'elettore.
- 18 Nei Comuni le espressioni *lista civica* e *indipendenti* sono oramai divenute di uso corrente. Queste denominazioni generiche non beneficiano di una protezione del nome nel diritto elettorale e possono essere presentate in più Comuni anche se non collegate tra loro. Anche nel medesimo Comune (o nel Cantone) possono essere depositate più liste civiche o di indipendenti, purché la denominazione consenta all'elettore di distinguere le liste: per esempio, *lista civica bianca* e *lista civica gialla*.
- 19 Per definire la loro collocazione politica, nella denominazione le liste ricorrono sovente a termini quali *popolare, socialista, democratico, liberale, ticinese, verdi* eccetera. Questi termini non sono di principio riservati a un solo gruppo politico. Evidentemente le denominazioni delle liste non devono prestarsi a confusione né devono indurre in errore l'elettore.
- 20 Esempi:  
- lista *Gruppo Lega-UDC-Indipendenti* e lista *Indipendenti*: nel loro insieme le due denominazioni sono differenziate sufficientemente e non si prestano a confusione; il termine *indipendenti* è divenuto d'uso corrente e viene di regola impiegato per indicare un gruppo di candidati liberi da legami con partiti politici (elezioni comunali 2016, sentenza del Tribunale cantonale amministrativo);

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

- lista *Nüm par Millí - Men* e lista *Nüm par Millí - Ladies*: le denominazioni sono ammesse, considerato che derivano dal medesimo gruppo politico (elezioni comunali 2016, parere della Cancelleria dello Stato);
- *Lega Sud Ticino*: l'aggiunta del termine *Ticino* a *Lega* costituisce una combinazione di termini che può ragionevolmente indurre in confusione l'elettore con la lista *Lega dei Ticinesi*; la denominazione è poi stata modificata in *Lega Sud* (elezioni cantonali 2015, decisione del Consiglio di Stato);
- *verdi liberali Ticino*: la denominazione della lista può ragionevolmente indurre in confusione l'elettore con la lista *I Verdi del Ticino*, perché in entrambe le denominazioni ricorrono due termini medesimi; la denominazione è poi stata modificata in *verdi liberali* (elezioni cantonali 2015, decisione del Consiglio di Stato);
- *Liberali Nazionali*: l'uso dell'aggettivo *liberale* non è sufficiente per ingenerare un rischio di confusione con la lista *Partito liberale radicale ticinese*; inoltre le sigle che appaiono sulle schede di voto (*LN* e *PLR*) sono ben distinte (elezioni cantonali 2007, decisione del Consiglio di Stato);
- lista *Viganelloliberali* e lista *Partito liberale radicale*: le denominazioni sono ammesse (elezioni comunali 2000, decisione del Consiglio di Stato);
- lista *Svepo-Met-I Verdi* e lista *I Verdi*: il termine *I Verdi* rappresenta solo un elemento della proposta denominata *Svepo-Met-I Verdi*. Inoltre, per ragioni di spazio, una lista porta la denominazione abbreviata *SVEPO* e l'altra *Verdi* e alle due liste sono stati attribuiti numeri diversi; ritenuto che le due denominazioni si differenziano sufficientemente e considerati gli elementi che concorrono a contraddistinguerle, non sussiste un concreto, serio rischio di confusione per l'elettore (elezioni cantonali 1991, sentenza n. 1P.133/1991 del 25 marzo 1991 del Tribunale federale, pubblicata in RDAT II-1991 n. 1).

**G. Proponenti**

- 21 Ciascuna proposta di lista per l'elezione del Consiglio comunale o del Municipio deve essere firmata da almeno (art. 45 cpv. 1 LEDP):
- cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori;
  - dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori;
  - venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori;
  - trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori.
- 22 Il numero massimo di proponenti corrisponde a quello prescritto dalla legge aumentato di dieci (art. 32 REDP). La norma persegue l'obiettivo di evitare casi in cui i gruppi politici presentano un numero esageratamente elevato di proponenti. Ai fini della pubblicazione all'albo comunale e del diritto elettorale (decisioni di competenza dei proponenti), sono considerati i primi proponenti che hanno firmato validamente fino al numero massimo indicato.
- 23 I proponenti devono scrivere di proprio pugno il cognome, il nome, la data di nascita e il Comune di domicilio e firmare la proposta (art. 45 cpv. 2 LEDP).

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

- 24 Il proponente non può firmare più proposte o figurare quale candidato sulla medesima o su un'altra proposta per la stessa elezione.
- 25 Il proponente deve essere iscritto nel catalogo elettorale e esercitare i diritti politici nel Comune al momento del deposito della proposta. Anche il proponente iscritto quale cittadino ticinese all'estero può firmare una proposta.

**H. Rappresentante dei proponenti**

- 26 Il primo proponente è il rappresentante dei proponenti e il secondo proponente supplisce il primo proponente in caso di un suo impedimento (art. 46 LEDP). Non è possibile designare altre persone nella funzione di rappresentante dei proponenti. Il rappresentante esercita le facoltà attribuitegli dalla legge o conferitegli dai proponenti (paragrafi n. 63-67).
- 27 Al momento del deposito della proposta il rappresentante o chi lo sostituisce (paragrafo n. 84) deve indicare l'indirizzo postale al quale devono essere intimate le decisioni e l'indirizzo di posta elettronica per informare i proponenti sulle eventuali decisioni depositate nella cancelleria comunale (art. 31 REDP). Non è necessario notificare l'indirizzo (postale o elettronico) privato del rappresentante; il rappresentante può, per esempio, notificare il proprio indirizzo professionale, quello di una terza persona oppure quello della sede sociale del gruppo politico. È importante che il destinatario verifichi regolarmente la notificazione di eventuali decisioni dell'autorità comunale.

**I. Candidature**

- 28 Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero che il giorno dell'elezione è domiciliato da almeno tre mesi nel Comune (art. 29 cpv. 2 Cost./TI, art. 10 LEDP), riservati i casi di esclusione dai diritti politici e di ineleggibilità.
- 29 Il candidato deve essere iscritto nel catalogo elettorale e esercitare i diritti politici nel Comune il giorno dell'elezione. Pertanto, sono ammesse le candidature:
- del minore che compie i diciotto anni dopo il deposito della proposta ma al più tardi il giorno dell'elezione;
  - della persona iscritta nel catalogo elettorale ma che non può ancora esercitare i diritti politici in materia comunale perché non è ancora trascorso il termine di attesa di tre mesi, purché maturi i diritti politici nel Comune entro il giorno dell'elezione (questa situazione vale anche nel caso in cui la persona sia candidata nel Comune A e rivesta ancora la carica di membro del Consiglio comunale o del Municipio del Comune B);
  - della persona nei confronti della quale è pendente una procedura per l'istituzione di una curatela generale (decisione non cresciuta in giudicato).
- 30 Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste, né figurare tra i proponenti della propria o di altre liste (art. 47 cpv. 4 LEDP). La medesima persona

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

può figurare contemporaneamente quale candidata all'elezione del Consiglio comunale e del Municipio oppure figurare quale candidata in un'elezione e proponente nell'altra elezione. Per il diritto elettorale l'elezione del Consiglio comunale e quella del Municipio sono considerate indipendenti e distinte.

- 31 Le proposte di lista e di candidatura non possono indicare un numero di candidati superiore a quello dei seggi a disposizione (art. 47 cpv. 1 LEDP).
- 32 In *tutte* le elezioni i candidati *devono* essere indicati con (art. 47 cpv. 2 LEDP):
- cognome,
  - nome,
  - data di nascita e
  - Comune di domicilio.
- 33 Nelle elezioni con il *sistema proporzionale* i candidati *possono* aggiungere le indicazioni seguenti (art. 9 cpv. 2 REDP):
- nome e cognome (soprannome) con i quali essi sono manifestamente più conosciuti politicamente o comunemente dagli elettori,
  - indicazione del gruppo politico di appartenenza o qualifica di indipendente qualora nella denominazione della lista appaiano tali definizioni,
  - professione,
  - località di domicilio (intesa come ex Comune).
- 34 Nelle elezioni con il *sistema maggioritario* le proposte di candidatura *possono* indicare una denominazione o una sigla (o abbreviazione) del gruppo politico, che verrà poi riportata sulla scheda di voto (art. 44 cpv. 3 LEDP).
- 35 La legge stabilisce che il candidato sia indicato con il nome e il cognome ufficiali che risultano dai registri dello stato civile. L'articolo 47 capoverso 2 LEDP ammette l'uso del *cognome di affinità*. Il cognome di affinità evidenzia il legame tra due persone coniugate. Esso non figura nei registri dello stato civile e non un cognome ufficiale seppur da alcuni sia considerato tale perché esso può figurare nei documenti di identità (art. 2 cpv. 4 della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità (LDI; [RS 143.1](#)).
- 36 Il candidato o la candidata che intende fare uso del cognome d'affinità deve allegare una copia del documento di identità. È sufficiente produrre una copia leggibile del documento di identità che consenta alle autorità preposte all'esame delle candidature di accertare l'uso del cognome d'affinità e di disporre di un documento dal quale riprendere in modo corretto le informazioni da riportare nel materiale di voto. Le autorità che esaminano le candidature non dispongono necessariamente di questa informazione che deve quindi essere fornita dalla persona interessata all'atto del deposito della proposta di candidatura. È sufficiente includere nella documentazione una semplice copia del documento di identità rilasciato dalle autorità svizzere (passaporto o carta d'identità) senza ulteriori formalità.

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

- 37 All'atto della presentazione delle proposte di candidatura occorre comunque indicare il nome e il cognome che figurano nei registri dello stato civile. Le candidate e i candidati che intendono usare il cognome d'affinità possono però esprimere questa intenzione. La richiesta deve figurare già all'atto di deposito della proposta di lista o di candidatura. A volte il tema del cognome ufficiale e di quello d'affinità emerge solo nella fase di verifica delle proposte di candidatura. È possibile chiedere anche in quella fase l'uso del cognome d'affinità purché la documentazione necessaria (copia del documento di identità) sia depositata prima della definizione delle liste. Se un candidato indica di voler usare il cognome d'affinità, senza però allegare copia del documento d'identità, dovrà provvedere al deposito del documento entro il momento in cui le liste diventano definitive; se non lo fa, anziché stralciare la candidatura, nel materiale di voto il suo cognome apparirà nella forma che risulta dai documenti dello stato civile. Il candidato è infatti comunque designato in modo corretto e, non trattandosi di un'imperfetta designazione secondo l'articolo 49 capoverso 2 LEDP, il mancato deposito del documento in questo caso non deve portare allo stralcio della candidatura. Per il medesimo motivo, l'autorità di esame delle candidature non deve impartire un termine secondo l'articolo 49 capoverso 1 LEDP. Spetta alla candidata o al candidato far pervenire il documento entro la scadenza del termine. In ogni caso, dopo che le proposte di lista e di candidatura diventano definitive non possono più essere apportate correzioni (art. 51 cpv. 1 LEDP).
- 38 Nelle informazioni facoltative (paragrafo n. 33) possono essere indicati il nome (o soprannome) o il cognome di uso comune (per esempio *Alex* per Alessandro; *Bianchi* per Bianchi-Rossi) anche se non corrispondono a quelli ufficiali, purché il candidato sia manifestamente più conosciuto con quel nome (o soprannome) o cognome.
- 39 Non sono ammesse indicazioni di altra natura che non mirano a rendere più identificabile il candidato ma rappresentano una promozione della candidatura. Per esempio, è stata stralciata l'aggiunta "*Robin Hood*" (elezioni cantonali 2019, decisione del Consiglio di Stato).
- 40 Sulla base delle indicazioni parlamentari, la prassi deve essere tendenzialmente restrittiva nell'ammettere soprannomi. Questi potrebbero giustificarsi in particolare nel caso di omonimia.
- 41 Sulla scheda devono figurare il nome e il cognome ufficiali (art. 47 cpv. 2 LEDP). La medesima norma consente in alternativa al cognome ufficiale l'uso del cognome affinità (paragrafo n. 35). Nell'elenco delle liste e delle candidature possono invece figurare anche altre forme del nome o del cognome o di soprannomi con i quali la persona è manifestamente più conosciuta (paragrafo n. 33).



**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali****J. Dichiarazione di accettazione**

- 42 In tutte le elezioni, il candidato deve rilasciare la dichiarazione di accettazione della candidatura, che deve essere depositata in originale (art. 47 cpv. 3 LEDP).
- 43 La dichiarazione di accettazione della candidatura può essere rilasciata firmando uno scritto separato oppure apponendo la firma accanto ai propri dati nella proposta di lista o di candidatura (art. 33 REDP).

**K. Estratto del casellario giudiziale**

- 44 A livello comunale l'estratto del casellario giudiziale è richiesto solo per l'elezione del Municipio (art. 47 cpv. 3 LEDP). Per l'elezione del Consiglio comunale e del sindaco l'estratto del casellario giudiziale non deve essere presentato.
- 45 L'estratto del casellario giudiziale deve essere depositato in originale. Esso deve essere stato rilasciato dall'Ufficio federale di giustizia al più presto due mesi prima del termine di deposito delle proposte di lista (art. 34 cpv. 1 REDP). Se il termine di deposito scade il 22 gennaio 2024, l'estratto del casellario giudiziale non deve recare una data anteriore al 22 novembre 2023.
- 46 Il sindaco chiede un estratto del casellario giudiziale più recente qualora vi siano elementi che permettano di supporre che nel frattempo l'estratto depositato non sia più aggiornato e vi sia il tempo sufficiente per produrre il nuovo documento entro il momento in cui le proposte di candidatura diventano definitive (art. 34 cpv. 3 REDP). Questa facoltà deve essere usata solo in situazioni eccezionali e motivata da elementi concreti e non da supposizioni. Per esempio, potrebbe essere il caso quando i mezzi di informazione riferiscono di una crescita in giudicato di una condanna. Questa possibilità è data solo se il candidato ha a disposizione un tempo ragionevole per richiedere e ottenere un estratto più recente. Occorre tenere conto che l'aggiornamento delle iscrizioni del casellario giudiziale richiede del tempo e quindi una condanna non viene iscritta già il giorno successivo la crescita in giudicato della sentenza.
- 47 Nel caso di elezione prorogata il candidato che aveva già depositato la candidatura entro il precedente termine, può depositare l'estratto del casellario giudiziale già presentato, purché non sia stato rilasciato più di sei mesi prima del nuovo termine di deposito delle proposte di candidatura (art. 34 cpv. 2 REDP). Per esempio, se il nuovo termine di deposito delle proposte di lista è fissato al 25 marzo 2024, il candidato non è tenuto a richiedere un nuovo estratto del casellario giudiziale.
- 48 L'Ufficio federale di giustizia rilascia l'estratto del casellario giudiziale, a richiesta, in forma elettronica. In tale caso l'estratto del casellario giudiziale deve essere inviato al Comune in una forma tale che gli permetta di verificarne l'autenticità (art. 34 cpv. 4 REDP). L'estratto può essere verificato mediante il sito dell'Ufficio federale di giustizia, Casellario giudiziale svizzero ([verifica di estratti](#)).



**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

- 49 Il sito dell'Ufficio federale di giustizia informa sulle modalità di ordinazione dell'estratto del casellario giudiziale ([Casellario giudiziale](#)).
- 50 Le iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale devono essere pubblicate all'albo comunale al momento della pubblicazione delle liste e delle candidature definitive (art. 52 cpv. 1 LEDP). Nel caso di pubblicazione in forma elettronica, le informazioni sulle iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale devono essere cancellate dopo l'elezione (art. 26 cpv. 3 REDP).

**L. Documento ufficiale sugli attestati di carenza di beni**

- 51 A livello comunale la presentazione di un documento ufficiale sugli attestati di carenza di beni è richiesto solo per l'elezione del Municipio (art. 47 cpv. 3 LEDP). Per l'elezione del Consiglio comunale e del sindaco il documento non deve essere presentato
- 52 Per documento ufficiale sugli attestati di carenza di beni secondo l'articolo 47 capoverso 3 LEDP si intende l'estratto del registro delle esecuzioni o un'attestazione specifica sul numero e l'importo totale degli attestati di carenza di beni. Questi documenti sono rilasciati dagli uffici di esecuzione.
- 53 I dati sul numero e sull'importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni devono essere pubblicati all'albo comunale al momento della pubblicazione delle liste e delle candidature definitive (art. 52 cpv. 1 LEDP). Nel caso di pubblicazione in forma elettronica, le informazioni sugli attestati di carenza di beni devono essere cancellate dopo l'elezione (in analogia all'art. 26 cpv. 3 REDP riguardo all'estratto del casellario giudiziale).

**M. Cauzione**

- 54 Per l'elezione del *Consiglio comunale* e del *Municipio*, nei Comuni con oltre trecento iscritti nel catalogo elettorale, i proponenti devono depositare una cauzione (art. 48 cpv. 3 LEDP). La cauzione ammonta a:  
- 300 franchi nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori;  
- 500 franchi nei Comuni con oltre mille elettori.
- 55 Nei Comuni fino a trecento iscritti nel catalogo elettorale non deve essere depositata la cauzione.
- 56 Per l'elezione del *sindaco* non deve essere depositata la cauzione (art. 83 cpv. 5 LEDP).
- 57 La cauzione deve essere depositata singolarmente per ciascuna lista depositata. Di conseguenza, se il medesimo gruppo politico partecipa con una lista sia all'elezione del Consiglio comunale, sia a quella del Municipio, deve depositare due cauzioni.

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

- 58 Dopo la crescita in giudicato dei risultati, la cauzione è restituita ai proponenti se si manifesta una delle situazioni seguenti:
- la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi (il calcolo è effettuato sui voti validi e non sulle schede valide intestate alla lista),
  - almeno un candidato della lista è eletto,
  - l'elezione avviene in forma tacita, oppure
  - l'elezione è prorogata.
- 59 La cauzione è restituita anche nel caso di ritiro della proposta di lista per consentire l'elezione tacita (art. 50 LEDP).

**N. Forma dei documenti**

- 60 Tutti i documenti prescritti dalla legge (proposta di lista sottoscritta dai proponenti, dichiarazione di accettazione della candidatura, estratto del casellario giudiziale, documento sugli attestati di carenza di beni) devono essere depositati in un esemplare in originale con le firme autografe di proponenti e candidati.
- 61 Non è ammessa la firma di terze persone per procura in rappresentanza di un proponente o di un candidato.

**O. Circondari elettorali**

- 62 Al fine di garantire una rappresentanza locale, i Comuni possono dividere il comprensorio in circondari elettorali (art. 77 LEDP). L'istituzione dei circondari elettorali deve figurare nel regolamento comunale (o nel decreto legislativo di costituzione del nuovo Comune) al momento della pubblicazione del decreto di convocazione per l'elezione.
- 63 La suddivisione delle candidature tra i circondari elettorali è ammessa per l'elezione del Consiglio comunale. Per l'elezione del Municipio non vi è questa possibilità.
- 64 I proponenti possono usare tutti i circondari elettorali previsti nel regolamento o combinarli tra loro. Non è invece possibile dividere ulteriormente i singoli circondari elettorali o modificarne il comprensorio.
- 65 Il candidato può essere attribuito a una parte del Comune facente parte di un circondario elettorale diverso da quello della sua località di residenza.
- 66 Le candidature devono essere raggruppate e ordinate per circondario elettorale.

**P. Compiti e facoltà dei proponenti e del rappresentante**

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

- 67 La legge attribuisce al *rappresentante dei proponenti* la facoltà di agire e firmare in nome dei proponenti e di ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 46 LEDP). Il rappresentante è il destinatario della decisione del sindaco sull'esame delle proposte con l'assegnazione del termine per la loro completazione o correzione. È compito del rappresentante comunicare il nome del delegato e del suo supplente che presenzia alle attività dell'ufficio elettorale (art. 30 cpv. 1 LEDP). La legge conferisce al rappresentante queste facoltà:
- sostituzione di un candidato deceduto prima che le liste diventano definitive (art. 66 cpv. 1 LEDP);
  - stralcio del nome di un candidato deceduto dopo che le liste sono divenute definitive (art. 66 cpv. 2 LEDP).
- 68 La legge riserva ai *tre quinti dei proponenti* queste facoltà (che non possono essere delegate al rappresentante):
- nel caso di presentazione di una sola proposta di lista con un numero di candidati inferiore al numero di seggi da attribuire, completazione della proposta entro il termine di quindici giorni assegnato dal Sindaco (art. 49 cpv. 5 LEDP);
  - nel caso di assegnazione a una lista di un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, completazione della lista fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati (art. 56 cpv. 1 LEDP);
  - nel caso di vacanza di un seggio, se non vi sono subentranti, presentazione di una proposta di candidatura entro il termine di trenta giorni impartito dal Municipio e notificato al rappresentante (art. 59 cpv. 2 LEDP).
- 69 In alcuni casi la legge lascia ai proponenti la facoltà di autorizzare il loro rappresentante a compiere determinati atti. Ciascuna autorizzazione al proprio rappresentante deve figurare in modo esplicito nella proposta di lista; non è sufficiente una delega generica ma occorre indicare in modo chiaro quali facoltà sono delegate al rappresentante. La legge consente ai proponenti di autorizzare espressamente il rappresentante per:
- ritirare la proposta di lista o ridurre il numero dei candidati per consentire l'elezione tacita (art. 50 LEDP); è necessario anche il consenso dei candidati interessati;
  - nel caso di un'elezione con il sistema maggioritario, ritirare prima del secondo turno (turno di ballottaggio) la candidatura (art. 65 cpv. 1 LEDP);
  - designare i membri supplenti del Municipio spettanti alla lista in seguito all'elezione (art. 79 cpv. 4 LEDP) o nel caso in cui la carica sia divenuta vacante (art. 79 cpv. 5 LEDP).
- 70 Nell'ipotesi in cui un atto sia stato effettuato sia dal rappresentante, sia da tre quinti dei proponenti (per esempio in caso di contrasti tra i proponenti), prevale quello compiuto dalla maggioranza dei proponenti.
- 71 Il quorum dei tre quinti dei proponenti deve essere raggiunto in modo pieno. Per esempio, nel caso in cui una lista è stata sottoscritta in origine da 22 proponenti, la quota dei tre quinti è raggiunta se almeno 14 dei precedenti proponenti sottoscrivono il nuovo atto. Non sono invece sufficienti 13 proponenti seppur 13

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

sia il numero intero più vicino ai tre quinti di 22 (che è pari a 13,2). Lo stesso principio vale per la determinazione del numero minimo di firme da raggiungere per la riuscita di una domanda di iniziativa o di referendum comunali o di revoca del Municipio.

**Q. Modifica delle proposte di lista o di candidatura**

- 72 La documentazione depositata non può più essere completata o modificata (art. 44 cpv. 4 LEDP), tranne nei casi indicati dalla legge (paragrafo n. 70). Questo vale anche nel caso in cui il termine di deposito non sia ancora scaduto.
- 73 Non sono ammessi, per esempio:
- ritiri di firme da parte di proponenti;
  - rinunce alla candidatura (a differenza del diritto previgente, la nuova legge non consente al candidato di rinunciare alla candidatura);
  - aggiunte, sostituzioni o stralci di candidature;
  - modificazioni della denominazione delle liste o aggiunte di sigle.
- 74 Le proposte depositate possono essere modificate solo per:
- modificare denominazioni che si prestano a confusione, stralciare candidati in eccesso, completare la documentazione, depositare la cauzione o rimediare a semplici vizi formali (art. 49 cpv. 1 LEDP);
  - completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta di lista con un numero di candidati inferiore al numero di seggi da attribuire (art. 49 cpv. 5 LEDP);
  - ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati per consentire l'elezione tacita (art. 50 LEDP);
  - sostituire un candidato deceduto prima che le liste diventino definitive o stralciare un candidato deceduto dopo tale momento (art. 66 LEDP).

**R. Decesso di proponenti o di candidati**

- 75 Il *proponente* deceduto *prima* del deposito della proposta di lista o di candidatura deve essere stralciato.
- 76 Il *proponente* deceduto *dopo* il deposito della proposta di lista o candidatura (anche se il termine di deposito non è ancora scaduto) non è stralciato.
- 77 Il *candidato* deceduto *prima* che le liste diventano definitive è stralciato; i tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante possono presentare un candidato sostituto, con la documentazione prescritta, fino alle ore 18.00 del giorno in cui le liste diventano definitive (art. 66 cpv. 1 LEDP).
- 78 Il *candidato* deceduto *dopo* che le liste diventano definitive è mantenuto a meno che i tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante ne chiedano lo stralcio e i

---

**Direttiva n. 8 (2023) - Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali**

lavori di preparazione del materiale di voto si trovino ancora in una fase che permetta lo stralcio del nome (art. 66 cpv. 2 LEDP).

**S. Entrata in vigore**

79 La direttiva n. 8 «Presentazione delle candidature nelle elezioni comunali» del 5 novembre 2019 è abrogata.

La presente direttiva entra in vigore il 1° dicembre 2023.